



Milano, 20/09/2021

Oggetto: aggiornamento del kit informativo MiFID-IDD
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (di seguito “ Contratto Quadro”)
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del contratto per la prestazione dei servizi di investimento (di seguito “Contratto”)

Gentile Cliente,
la informiamo che è stata pubblicata sul sito internet www.db.com/italia - nella sezione MiFID - una nuova versione del kit informativo MiFID-IDD. In particolare sono state aggiornate: la Sezione A10 intitolata “Product Governance” per l'introduzione di presidi ulteriori per affinare il controllo della coerenza del mercato di riferimento (c.d. target market) di prodotto con le informazioni da lei fornite nel “Questionario MiFID”; la Sezione A3 intitolata “Servizi Offerti” per alcuni limiti operativi aggiuntivi, finalizzati a garantire un maggior controllo sulla correttezza della compilazione del “Questionario MiFID”; la Sezione 3.4 intitolata “Modalità di gestione degli ordini” per l'inserimento, in accordo con il broker selezionato per lo svolgimento del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, di alcune limitazioni operative volte a garantire un maggior controllo sulla correttezza degli ordini, affinché gli stessi non abbiano un impatto inadeguato sui rispettivi mercati/sistemi di negoziazione in termini di volumi o di prezzi scambiati.
La invitiamo, quindi, a prendere visione della nuova versione del kit informativo MiFID-IDD, disponibile sul sito sopra indicato, presso la sua filiale o il suo Consulente Finanziario.

La informiamo, inoltre, che il Contratto Quadro è stato modificato – agli articoli 2 e 3 del Capitolo 1, Sezione A,- come segue. Le modifiche apportate sono evidenziate: i) in grassetto, per le parti aggiunte e ii) con il carattere barrato, per le parti cancellate.

L'articolo 2, rubricato – “Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi” è stato così modificato:

*“Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al presente articolo, ovvero non fornisca informazioni sufficienti, la Banca avverte il Cliente stesso che tale decisione le impedisce ~~di determinare se il Servizio o lo strumento finanziario o il prodotto finanziario sia “appropriato” per il Cliente. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato~~ **la prestazione di qualsiasi dei servizi di investimento oggetto del contratto.**”*

L'articolo 3, intitolato “Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni”, è stato modificato, aggiungendo alla fine dell'articolo il seguente paragrafo:

“Limitatamente al servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari il Cliente, qualora abbia nominato una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, si impegna a conferire a tale rappresentante anche ogni più ampio potere di dar corso alle disposizioni di investimento o disinvestimento rivenienti dalla consulenza che detto rappresentante ha ricevuto in nome e per conto del Cliente.”

Per i clienti della linea di business DB Financial Advisors interessati informiamo che il Contratto di Finanza & Futuro Banca S.p.A., attualmente in essere con Deutsche Bank S.p.A., è stato così modificato: all'articolo 8, intitolato “Rapporti cointestati. Persone autorizzate” è stato aggiunto il seguente ultimo comma:

“Limitatamente al servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari il Cliente, qualora abbia nominato una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, si impegna a conferire a tale rappresentante anche ogni più ampio potere di dar corso alle disposizioni di investimento o disinvestimento rivenienti dalla consulenza che detto rappresentante ha ricevuto in nome e per conto del Cliente.”

Le modifiche descritte si sono rese necessarie al fine di garantire la corretta esecuzione dei controlli di coerenza del target market di prodotto con le informazioni da lei fornite nel “Questionario MiFID” nonché per una migliore prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Le rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 11 del Contratto Quadro lei ha facoltà di recedere entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. Resta inteso che, se non comunica il recesso dal Contratto Quadro entro il termine sopra indicato, le modifiche si intendono approvate.

La informiamo che la nuova versione integrale delle norme contrattuali sopra illustrate può essere richiesta gratuitamente al suo Consulente Finanziario ed è disponibile in versione elettronica sul sito internet <http://www.dbfinancialadvisors.it/content/norme-contrattuali.html>

Cordiali saluti

Matteo Pomari
COO – International Private Bank Italy